

Pubblicato il 18/10/2021

N. 02270/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2016, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano,
domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

contro

Comune di Chignolo Po, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Fogagnolo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Ivrea, via Richelmy 24;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale n. 23 del 5 agosto 2015 di
determinazione delle **tariffe TARI** per l'anno 2015, trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in data 26 ottobre 2015, mediante inserimento

nel Portale del federalismo fiscale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chignolo Po;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugnava le delibere di cui in epigrafe (determinazione delle **tariffe TARI**) approvate dal Comune intimato.

In particolare, il Ministero ricorrente evidenziava che tali atti erano stati approvati in data 5 agosto 2015, con violazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto adottati oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, così come stabilito dall'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2015 (31 luglio 2015).

La causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 5 ottobre 2021, tenutasi da remoto secondo le nuove disposizioni introdotte nel codice del processo amministrativo dal d.l. n. 80 del 2021, convertito in L. n. 113 del 6 agosto 2021.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, occorre evidenziare che l'articolo 52, comma 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze “può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa”.

La disposizione in esame attribuisce dunque al Ministero dell'Economia e delle Finanze una legittimazione straordinaria a ricorrere, per l'annullamento, per motivi di legittimità, dei regolamenti e degli atti adottati dall'ente locale in materia di entrate, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 17 gennaio 2018 , n. 267, in riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, n. 2259/2016. Tale legittimazione spetta ex lege e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall'esistenza di una lesione attuale e concreta alla prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.

Nel merito, l'assunto di partenza del Ministero ricorrente è corretto, in quanto risulta documentalmente provato che l'amministrazione comunale interessata non abbia approvato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento la deliberazione impugnata.

Gli atti sono stati dunque adottati in violazione di legge e come tali devono essere ritenuti illegittimi, in relazione alla natura perentoria, secondo giurisprudenza consolidata e condivisibile (cfr., tra le altre, cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 luglio 2014 n. 3808), del termine violato.

Invero, la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 consiste nell'applicazione delle aliquote o delle tariffe stabilite per l'anno precedente.

Quanto all'effetto della rilevata illegittimità, il Collegio ritiene di dovere aderire alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, sentenza n. 4104 del 2017), secondo cui si tratta di un'illegittimità da cui deriva un'inefficacia soltanto parziale delle norme adottate, e temporalmente limitata all'anno di riferimento, dovendosi ritenere che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 sopra

citata è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento).

Nel caso di specie risulta dunque preclusa l'applicazione delle delibere impugnate nell'anno di riferimento, applicazione che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva, a partire dal 1° gennaio 2015.

Il ricorso deve dunque essere accolto, entro i limiti appena evidenziati, con spese del giudizio che possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata e dei contrasti interpretativi (successivamente composti dal Consiglio di Stato) in punto di legittimazione del Ministero a promuovere il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Martina Arrivi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO